

DEONTOLOGIA FORENSE: GENESI E CODIFICAZIONE

*AVV. GIANNANTONIO DANIELI **

Il tema della deontologia porta in un settore o, meglio, in una prospettiva visuale della professione forense, ove la norma si vede nascere dalla concreta, quotidiana, esperienza e quotidianamente evolversi; ove i contorni precettivi non sono strettamente marcati e richiedono, per l'interpretazione e l'applicazione, l'intervento ausiliare – giungerei a dire, costitutivo – dell'etica.

Deontologia (dal greco *déon* : dovere): il termine è stato coniato da Jeremy Bentham a cavallo dei secoli 18° e 19° con la sua formulazione della teoria utilitaristica dei doveri; è poi pervenuto a indicare lo studio empirico dei doveri connessi a determinati status o situazioni sociali.

La deontologia forense, dunque, altro non è che l'opera d'individuazione e di rilevazione dei comportamenti che la vita e l'esperienza, professionali ma non solo, degli appartenenti alla classe forense – in un lasso storico possiamo dire plurimillenario - hanno individuato come consoni ed adeguati alla funzione di assistenza e difesa del cittadino, avendo a stelle polari l'etica individuale e sociale, oltre che il rispetto delle norme poste dagli ordinamenti statuali via via vigenti.

Comprendiamo, dunque, la difficoltà – anzi, la sostanziale impossibilità – di avere da leggi positive che non si sostanzino in principi generali, la descrizione, l'immagine del “buon avvocato”, dell'avvocato che si comporta ed agisce secondo le regole del proprio stato professionale e della funzione che esercita.

L'ordinamento statale, dal canto suo, non ha potuto e non può non ritenere la deontologia forense quale essenziale garanzia e presidio della corretta gestione della fondamentale funzione socio-istituzionale, costituzionalmente tutelata (art. 24 Cost.), qual'è la difesa del consociato-cittadino e dei suoi interessi.

Ricorrendo, quindi, all'enunciazione di principi generali, ritenuti essenziali informativi della figura e dell'opera dell'avvocato, ha inteso dar impronta del sistema di valori cui l'avvocato stesso deve far riferimento.

Guardando ai tempi a noi più prossimi, troviamo fra le norme di legge significative e tuttora vigenti:

- **l'art. 12 della Legge Professionale (R.D.L. 1578/1933):** “Gli avvocati debbono adempiere al loro ministero con *dignità* e con *decoro*, come si conviene all'*altezza della funzione* che sono chiamati ad esercitare nell'amministrazione della giustizia (co. 1°);
- “... <<Giuro di adempiere i miei doveri professionali con *lealtà, onore* e *diligenza* per i *fini della giustizia* e per gli *interessi superiori della Nazione*>> (co. 3°).
- **l'art. 14:** “I Consigli dell'ordine degli avvocati ... b) vigilano sul *decoro* dei professionisti; ...” (co. 1).
- **l'art. 17:**“Per l'iscrizione all'albo degli avvocati è necessario ... 3) essere di *condotta specchiatissima ed illibata ...*”.
- **l'art. 38:** “Gli avvocati che si rendano colpevoli di *abusi o mancanze* nell'esercizio della loro professione o comunque di *fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale* sono sottoposti a procedimento disciplinare” (co. 1).
- **l'art. 40** con riferimento alle pene disciplinari dell'avvertimento e della censura, parla di “*mancanza commessa*”.

- l'**art. 41**: “La radiazione è pronunciata contro l’avvocato che abbia comunque, con la sua condotta, *compromesso la propria reputazione e la dignità della classe forense*”.
- l'**art. 35 R.D. 37/1934**, contenente la prescrizione che, nel chiedere l’iscrizione all’albo, l’aspirante dichiari sul *proprio onore* di non trovarsi in alcuno dei casi d’incompatibilità.
- l'**art. 88 C.P.C.**, che richiama il dovere di tenere, in giudizio, un comportamento informato a *lealtà e probità*.
- l'**art. 89 C.P.C.**, che fa divieto di ricorrere, negli atti scritti e nei discorsi fatti avanti il giudice, ad *espressioni sconvenienti od offensive*.
- gli **artt. 380, 381 e 382 C.P.**, che sanzionano il *patrocinio infedele* ed il *millantato credito del patrocinatore*.
- l'**art. 105, 4° co. C.P.P.**, che sancisce la responsabilità disciplinare per i casi di *abbandono della difesa*, di *rifiuto di assumere la difesa d’ufficio*, di *violazione dei doveri di lealtà e probità* e del divieto dell’assunzione di *più difese tra di loro incompatibili*.

Questo excursus non è forse esaustivo, ma, ritengo, è ampiamente significativo.

Di meglio, o di più, il legislatore non poteva – né doveva – fare.

Ha enucleato i principi informatori dell’innumerabile serie di comportamenti che – nel tempo – la classe forense aveva, possiamo dire, standardizzati – ripetiamo: alla luce dell’etica individuale e sociale e del rispetto delle norme positive - ritenendoli adeguati e necessari per il corretto svolgimento della professione; ha, quindi, demandato agli Organi Istituzionali dell’Avvocatura la valutazione della rispondenza o meno a tali principi delle singole, innumerevoli, condotte portate al loro esame.

Possiamo, quindi, dire che l'intervento normativo statale sulla deontologia forense ha operato una sintesi partendo dalla realtà della vita professionale in quanto meritevole di approvazione: di tale sintesi costituiscono il portato i principi che tuttora ci reggono: probità, dignità, decoro (di vita professionale, e sociale in genere), di lealtà, correttezza e fedeltà, nell'esercizio professionale.

La legge ha, pertanto, conferito a questi generali principi deontologici valenza di norma giuridica, e agli Organi Collegiali forensi la facoltà di creare, in applicazione di questi, la norma del caso concreto.

La Deontologia Forense si è andata, così, formando, nei suoi articolati profili positivi, attraverso le decisioni disciplinari dei Consigli degli Ordini territoriali e la giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense: in un procedimento, potremmo dire, inverso a quello che aveva portato il legislatore del 1933 a distillare la deontologia vivente in norme di principio.

E non è dato dubitare che tale compendio normativo deontologico di fonte giurisprudenziale (che è fonte creativa, a ciò legittimata dall'Ordinamento statale) individui norme di diritto: non va infatti posto equivoco tra il contenuto etico delle stesse e la loro valenza giuridica.

Tale valenza, oltre che data dalle norme di legge sopra esposte, è confermata dalla giuridicità, e dalla rilevanza nell'ordinamento generale, delle sanzioni che la loro violazione comporta, dalla natura giurisdizionale (della seconda fase, avanti il C.N.F.) del procedimento disciplinare e dalla competenza, in ultima istanza di legittimità, delle Sezioni Unite della Cassazione.

Ringrazio la Collega Marisa Bonanno che mi ha segnalato Cass. S.U. 222/2001, accompagnandola ad una sua esaustiva annotazione. In questa decisione i doveri di lealtà e probità, dignità e decoro professionali dell'Avvocato vengono esplicitamente ricondotti "a

quella regola dell'*honeste vivere* che costituisce il *substrato di ogni ordinamento giuridico*" e, qui aggiungiamo, costituisce anche, in particolar modo per la deontologia, il preciso punto di connessione tra etica e diritto.

Non rientra specificamente nel tema di questo intervento la trattazione dell'interrogativo se la normativa deontologica ponga problemi di legittimità costituzionale con riferimento al principio di legalità: basti qui considerare che, ripetutamente, la Cassazione ha ritenuto tale principio inapplicabile alle sanzioni disciplinari, e che la Corte Costituzionale (n. 110/1967) ha ritenuto il potere disciplinare quale espressione di un'autonomia concessa per la più diretta ed immediata protezione dei fini che l'Ordine Forense deve perseguire. Pensiamo solamente alla funzione che la deontologia forense esplica per la corretta attuazione dell'art. 24 della Costituzione.

Ciononostante, e prescindendo da argomenti strettamente cogenti, l'esigenza di una codificazione deontologica si è fatta sempre più pressante a partire dagli anni '80. Alcuni Ordini territoriali hanno adottato proprie codificazioni, sono state elaborate proposte di codice deontologico. Il dibattito è stato ampio ed articolato, e, direi, prolungato, raccogliendo gli apporti delle voci più significative dell'Avvocatura (mi basti qui citare Remo Danovi, Guido Alpa, Ettore Randazzo, Edilberto Ricciardi, Maurizio De Tilla, Vincenzo Panuccio, Francesco Gianniti, Renato D'Auria). Tale dibattito è stato recepito dal Consiglio Nazionale Forense che, all'esito dei lavori della Commissione appositamente insediata, alla quale hanno fatto pervenire i loro contributi anche gli Ordini Territoriali, è giunto a varare, con deliberazione 17.4.1997, il Codice Dentologico. E l'ha successivamente modificato, per taluni aspetti, nel 1999 (16.10) e nel 2002 (26.10).

Sono state superate, così, le varie obiezioni sollevate sull'opportunità della codificazione (ne cito alcune: impossibilità di prevedere tutte le possibili ipotesi di violazione delle regole deontologiche; insuscettibilità delle stesse regole, di natura essenzialmente etica, a trovar precisa identificazione e classificazione; la codificazione sarebbe stata fonte di un maggior contenzioso, identificando plurime ipotesi di violazioni disciplinari ed ingenerando aspettative e moltiplicando recriminazioni da parte dei terzi; la norma deontologica, una volta codificata, avrebbe perduto la valenza etica e la vitalità che si traggono da coscienza e cultura dell'Avvocato).

Rispondendo a tali obiezioni, si è, infatti, ritenuto che

- la codificazione e la tipizzazione degli illeciti garantisca la certezza delle norme e consenta di integrare il principio di autonomia ed autosufficienza della disciplina deontologica in funzione dei fini perseguiti dall'Ordinamento Forense, col principio di legalità; superando la concezione per la quale la contestazione di fatti specifici senza la determinazione di specifiche regole astratte di cui tali fatti costituiscono violazione, possa in via di principio e comunque risultar sufficiente;
- il contenuto, etico sì, ma a valenza giuridica, della norma deontologica debba trovare, nei limiti del possibile, una precisa formulazione che consenta uniformità applicativa;
- la codificazione permetta la conoscenza immediata e preventiva delle norme, in particolar modo ai giovani avvocati ed agli avvocati stranieri, che non possono avvalersi di un'esperienza pregressa;
- non sia da trascurare l'effetto - se non creativo, certamente incentivante - che la codificazione sviluppa, di una più diffusa e condivisa coscienza etica comune degli

avvocati, condivisa dai cittadini, relativamente alla funzione ed alla figura del professionista forense;

o eventuali incompletezze possano essere colmate con successivi interventi (e già abbiamo avute due novelle); così come possano trovar spazio adeguamenti alla realtà che muta (e ne abbiamo avuto ripetuta prova a proposito dell'informazione sull'esercizio professionale);

o non vadano, poi, dimenticati la funzione dell'interprete ed il possibile ricorso all'analogia.

Comunque, a presidio dei principi fondamentali e della "deontologia vivente" nella classe forense, la norma finale del Codice, che definirei più di apertura che di chiusura, sancisce che le disposizioni specifiche costituiscono "esemplificazione dei comportamenti più ricorrenti" e non un limite all'applicazione dei principi stessi.

Se, pertanto, prima della codificazione, ogni illecito deontologico veniva sanzionato col solo riferimento alla violazione dei generali principi di probità, dignità e decoro (di cui gli altri, pur generali, di lealtà, correttezza e fedeltà già costituiscono delle specificazioni), ora, con sistema più definito, e nulla togliendo all'operatività di tali principi, si sono identificate le regole esistenti, vale a dire le ipotesi d'illecito come rilevate dai precedenti giurisprudenziali. Come osserva Guido Alpa, i principi generali vanno specificati nel concreto; oggi particolarmente, in presenza di una categoria forense sempre meno coesa sotto il profilo sociale e culturale e, quindi, sempre meno informata a comportamenti etici posti.

Il varo del Codice Deontologico ha costituito, quindi, il convinto e largamente motivato superamento di perplessità, incertezze ed opposizioni: si sono identificate e tipizzate le regole esistenti, sulla scorta della giurisprudenza disciplinare e degli interventi dei Consigli degli Ordini territoriali, collegandole all'enunciazione dei, tuttora vigenti, fondamentali

principi deontologici di cui sono lo storico, e giuridico, risultato. Con gli effetti di una maggior certezza del sistema normativo deontologico, di un'adeguata informazione – e non solo per chi dichiara di necessitarne -, di promozione e di sviluppo della deontologia; e se vogliamo, anche di deterrenza e di prevenzione.

Va ancora evidenziato come la giurisprudenza disciplinare, fonte essenziale della deontologia positiva (costituendo – come afferma Danovi – l'unica verifica positiva dell'effettività delle norme), potrà esprimersi con uniformità ancor maggiore sui casi concreti, integrando l'ermeneutica del principio col transito attraverso la regola specifica e, in questo nuovo processo, potrà porre le basi per l'arricchimento, in qualità e quantità, dei tipi normativi.

Come detto, il Codice è costituito da fondamentali regole deontologiche (i principi) e, ove è stato ritenuto possibile, da canoni complementari (specificazioni tipizzate di comportamenti) nell'ambito di ciascuna regola.

Può essere suddiviso in sei parti:

1. PREAMBOLO : colloca la funzione dell'Avvocato nel sistema di valori dell'Ordinamento statale e sovranazionale ed afferma l'essenzialità delle norme deontologiche per la realizzazione di tali valori;
2. PRINCIPI GENERALI (Tit. I, artt. 1 – 21);
3. RAPPORTI CON I COLLEGHI (Tit. II, artt. 22 – 34);
4. RAPPORTI CON LA PARTE ASSISTITA (Tit. III, artt. 35 – 47);
5. RAPPORTI CON LA CONTROPARTE, I MAGISTRATI E I TERZI (Tit. IV, artt. 48 – 59);

6. DISPOSIZIONE FINALE (Tit. V, art. 60, “Norma di chiusura”, forse meglio da definirsi “di salvaguardia” o, meglio ancora, “di apertura” ai principi).

La solerte attenzione del Gruppo di iniziativa Forense e dell’Ordine Scaligero ai temi della professione, non mancherà di offrirci future occasioni per entrare nello specifico delle singole norme.

Concludo: l’Avvocatura, per il tramite dei propri Organi Istituzionali, si è fatta autrice di un’opera che può definirsi “legislativa”, realizzata in piena autonomia: dobbiamo andarne fieri.

Anche la Cassazione (da ultima: S.U. 23.3.2004 n. 5776) perviene a riconoscere alla Deontologia Forense valenza di legge: “ ... nell’ambito della violazione di legge va compresa anche la violazione delle norme dei codici deontologici degli ordini professionali *[nel caso di specie: il C.D.F.]*, trattandosi di norme giuridiche vevoli per gli iscritti all’albo ma che integrano il diritto oggettivo ai fini della configurazione dell’illecito disciplinare ”.

Sta, ora, alla Classe Forense, in particolare agli Ordini territoriali, affinarne e svilupparne i contenuti, attivamente coadiuvando la funzione e l’attività di aggiornamento del C.N.F.; in coerente e tempestiva aderenza alle sempre più mutevoli e nuove complessità sociali ed alle risposte di cui queste necessitano; risposte, alle quali l’etica dell’Avvocato non può sottrarsi dal dare il proprio contributo.

* *del Foro di Verona.*
Consigliere dell’Ordine, Coordinatore della Commissione per la Deontologia.
Commissione per la Deontologia dell’Unione Triveneta degli Ordini Forensi.
mail: danieli@veronalex.it